

Codice A1419A

D.D. 16 dicembre 2021, n. 2084

Art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 - Accertamento di euro 9.100,00 sul capitolo 28163 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, quale quota dovuta dalle coppie in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali identificate con il codice versante n.357723, n.360868, n.358480, n. 373064, n. 373063, n. 355024, n.373062, n. 360478.



ATTO DD 2084/A1419A/2021

DEL 16/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 – Accertamento di euro 9.100,00 sul capitolo 28163 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, quale quota dovuta dalle coppie in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali identificate con il codice versante n.357723, n.360868, n.358480, n. 373064, n. 373063, n. 355024, n.373062, n. 360478.

Premesso che

in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni

internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione”, fissando la chiusura dell’ARAI al 31 dicembre 2018;

dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui è subentrata a far data dall’1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”;

visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell’amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell’ARAI, l’art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: “Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all’Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.”;

dato atto che il suddetto subentro consente alla Regione Piemonte di gestire gli aspetti contabili-finanziari del “Servizio regionale per le Adozioni internazionali”, senza interruzione delle attività e dei servizi, con l’istituzione di nuovi e specifici capitoli di entrata e di spesa, come previsto nella Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30. “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019- 2021 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 “L.R. n. 30/2001. Definizione dei costi a carico delle coppie che conferiscono incarico all’Agenzia regionale per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte (ARAI) ed interventi per l’inserimento e l’integrazione scolastica dei minori adottati” con cui sono state approvate la nuova quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono un incarico all’ARAI per i servizi resi in Italia e i criteri per definire i costi relativi ai servizi da garantire all’estero e alle relazioni di follow up;

considerato che la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”, prevede tra l’altro che in sede di prima applicazione e fino ad eventuale revisione siano mantenute in vigore le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 sopra citata;

richiamati i decreti del Direttore dell’ARAI-Regione Piemonte n. 47 del 22/04/2016, n. 71 del 16/06/2016, n. 14 del 13/02/2018 e n. 21 del 26/02/2018, attuativi della D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016;

richiamata altresì la Carta dei Servizi in cui vengono dettagliati i costi e la tempistica dei pagamenti a carico delle coppie che conferiscono incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali;

riscontrato che le coppie, identificate con il codice versante n.357723, n.360868, n.358480, n. 373064, n. 373063, n. 355024, n.373062, n. 360478, sono state chiamate a versare, per le causali come specificate nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma complessiva di € 9.100,00 presso la Tesoreriaregionale, come risulta dalle note protocollate indicate in allegato;

ritenuto quindi di dover accertare l’importo di euro 9.100,00 sul cap. d’entrata 28163 del bilancio di

previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, proveniente dalle coppie identificate con il codice versante indicato in allegato, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che l'accertamento assunto con il presente provvedimento verrà abbinato alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti su PiemontePAY: cod.versamento PG10 "Quote di compartecipazione versate dalle coppie aspiranti all'adozione internazionale (l.r. 7/2018, art.12)";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018;
- la Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021 Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie;
- la DGR 52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

DETERMINA

- di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'importo di € 9.100,00 sul capitolo d'entrata 28163 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, quali somme dovute dalle coppie identificate con i codici versanti n.357723, n.360868, n.358480, n. 373064, n. 373063, n. 355024, n.373062, n. 360478, come specificati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

